Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Le Parti,

considerando:

- l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede l'istituzione o l'armonizzazione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;

- l'art. 3, comma 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, che prevede l'adeguamento della disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle norme previste dalla stessa legge 92/2012, con accordo collettivo da stipularsi entro il 31 ottobre 2013;

- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;

- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di Ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;

- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;

- gli accordi del 15 maggio 2009 recepiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, che hanno adeguato la disciplina del Fondo istituito con l'accordo del 21 maggio 1998 e ridefinito le procedure per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;

- l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012 nel quale le parti hanno individuato nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo FS istituito con l'accordo nazionale del 15.5.2009 uno strumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno confermato le modalità procedurali per la sua attivazione definite con l'Accordo di procedura sottoscritto nella stessa data del 15.5.2009 ed hanno stabilito che in presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione e sul funzionamento del fondo, le parti si incontreranno per definire le modifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenti con le nuove norme di legge;

- il comma 47, lettera d), dell'art. 3 della L. 92/2012 prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo della L. n. 449/1997;

- che alla data di stipula del presente accordo non risultano ancora emanate da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le norme di attuazione dell'art. 3 della L. 92/2012;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito: Fondo);

- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;

- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;

- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti in coerenza a quanto previsto dall'art. 3, comma 45, della legge 28.6.2012, n. 92, per l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale;

convengono

di adeguare al contesto normativo definito dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui all'accordo del 15 maggio 2009, recepito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 510 del 23 giugno 2009, secondo quanto di seguito specificato, in attesa che vengano emanate le disposizioni attuative dell'art. 3 della L. 92/2012.

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto interministeriale.

Articolo 2
Costituzione del Fondo

Il Fondo di cui al presente accordo, adeguato alle norme stabilite dall'art. 3 della legge 28.6.2012, n. 92, è trasferito presso l'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 5, 8 e 45 della legge 28.6.2012, n.92.

Gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

Articolo 3
Finalità e destinatari del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, nonché delle Società del Gruppo FS che aderiranno al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e stipuleranno appositi accordi aziendali di 2° livello che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, coerenti con le finalità previste dall'articolo 3, commi 4 e 11 della legge 28.6.2012, n. 92:

a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione;
c) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro il periodo definito dall'accordo comunque non superiore a 60 mesi.

Articolo 4
Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.
Il Comitato è composto da dodici esperti pariteticamente designati dalle parti istitutive, dei quali sei nominati dalle Società del Gruppo FS d'intesa con Agens, e sei nominati dalle OO.SS., nei termini di uno per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese.
Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.
Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

La durata in carica dei componenti del Comitato è di quattro anni. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Le riunioni sono valide quando sono presenti i 2/3 dei componenti.
L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato Amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS. Entro tre mesi il Presidente dell'INPS stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato Amministratore diviene esecutiva.

Articolo 5
Compiti del comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
d) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo straordinario di cui all'art 7, comma 3;
e) deliberare le sospensioni/variazioni delle contribuzioni di cui all'art. 7, commi 1, lettera a) e 2;
f) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
g) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
h) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
i) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

a) in via ordinaria:
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34, L. n. 92/2012;

b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro/part-time coerenti con le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 33, L. n. 92/2012;

c) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti previsti per la maturazione del diritto a

pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ed al versamento della contribuzione correlata tenendo conto di quanto stabilito all'art. 3, comma 34 della legge 28.6.2012, n. 92.

Articolo 7
Finanziamento

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:

   a) un contributo ordinario annuo dello *0,20%*, di cui lo *0,134%* a carico del datore di lavoro e lo *0,066%* a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.
   La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.
   La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo con le modalità e le tempistiche stabilite dall'INPS;

   b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro/part time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura dell'*1,50%*, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a) ed applicato alle retribuzioni perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni calcolate come differenza tra la retribuzione mensile determinata ai sensi del comma 10 del successivo art. 9 e l'importo dell'assegno ordinario determinato ai sensi dei commi 6, 8 e 10 dello stesso art. 9.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello *0,20%* sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per le prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, di importo corrispondente, mensilmente, al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Articolo 8
Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9
Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo i criteri individuati dalla procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 10, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
6. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali e al versamento dell'intera contribuzione correlata.
7. L'erogazione dell'assegno di cui al punto 6 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
8. Nelle ipotesi di cui al punto 6 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del *80%* della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al punto 10.
9. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente punto 6 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
10. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 77, punto 1 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.
    Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lettere a) e b), questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.
    Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario per le prestazioni di cui all'art. 6, lettere a) e b) verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.
11. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al precedente punto 8.

13. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
14. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lett. a) e b) i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

Articolo 10
Prestazioni straordinarie: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
   a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
      1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
      2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

   b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
      1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento calcolato alla data di uscita dal Fondo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
      2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

   Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall'Inps in qualità di sostituto d'imposta.

2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario di cui al precedente punto 1 è pari ad un importo corrispondente al *60%* del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.
   I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11.
   L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del requisito e del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.

4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).

5. Il versamento della contribuzione correlata agli assegni straordinari di cui al precedente comma 1 è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione

del diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario è corrisposto sino al giorno antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.

6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) e straordinarie di cui all'art. 6, lettera c), è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 10.

8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.

9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
   Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Articolo 11
Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Articolo 12
Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui ai punti 5, 6, 7, 8 del precedente art. 10.

Articolo 13
Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS..

Articolo 14
Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento.

Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

Articolo 15

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno con accordo le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Art. 16
Norme finali

Il presente accordo, definito in applicazione dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. c), punto 5, del d.l. n. 76/2013, sostituisce integralmente le intese definite il 15 maggio 2009.
In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.

Il presente accordo entra in vigore a seguito del recepimento del medesimo con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui al precedente capoverso restano in vigore gli accordi relativi al Fondo di cui agli allegati C) e D) all'accordo programmatico del 15.5.2009, ratificati con DM n. 510 del 23.6.2009 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le prestazioni del Fondo eventualmente attive alla scadenza del termine in questione restano confermate fino alla loro naturale scadenza secondo le regole stabilite dai richiamati accordi del 15.5.2009.

Roma, 30 luglio 2013

Per il Gruppo FS

Per Agens

Per le OO.SS.

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie